



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima

Il Giudice dott. Pierdomenico Santolini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

DA

[redacted] (p.i. [redacted]), elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende nel presente giudizio;

attrice

CONTRO

[redacted]
[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende nel presente giudizio; CF [redacted]

convenuta

OGGETTO: accertamento risoluzione contratto, responsabilità precontrattuale,
risarcimento danni;

CONCLUSIONI: come da verbale del 4/4/06;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato alle convenute [redacted] (ora [redacted] ecc.) l'attrice, impresa operante nel settore della pubblicità e delle attività di carattere promozionale, chiamava in giudizio la prima esponendo che:

- nel gennaio 2000 essa attrice aveva stipulato con la [redacted] un contratto verbale, con riserva di formalizzarlo poi per iscritto, relativo al godimento del diritto d'uso di una porzione del tetto dell'immobile sito in [redacted] [redacted] al fine di collocarvi una insegna luminosa di carattere pubblicitario;
- in considerazione di ciò, con lettera dell'11/1/2000 (ved. doc. 2 p.a.), l'attrice aveva ottenuto dal legale rappresentante della [redacted] l'autorizzazione per richiedere all'[redacted] l'allacciamento di una linea e la posa di un contatore elettrico che sarebbero serviti all'illuminazione dell'insegna da sistemare sul tetto dell'immobile sopra citato;
- l'attrice, dandone sempre comunicazione al legale rappresentante della [redacted] avviava ulteriori procedimenti burocratici di natura fiscale ed amministrativa necessari per la futura sistemazione dell'insegna de qua;
- la [redacted] dal canto suo, non provvedeva tuttavia a porre l'attrice nella materiale disponibilità della porzione di tetto di cui al contratto citato, e pertanto la seconda si vedeva costretta, in data 26/3/2002, ad intimare alla prima una formale diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., diffida che risultava infruttuosa essendo la relativa destinataria rimasta del tutto inerte;
- la scorretta condotta della G.G.I. aveva quindi provocato all'attrice numerosi danni e cioè la perdita di un vantaggioso contratto di pubblicità

2



connesso all'attivazione dell'insegna luminosa, numerosi esborsi per spese di carattere amministrativo, nonché altre spese per i compensi dei progettisti e degli artigiani cui era stata commissionata la realizzazione dell'insegna medesima.

Alla luce di tali premesse la [REDACTED] chiedeva che il tribunale, accertata la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti, condannasse la convenuta al risarcimento di tutti i danni cagionatili ed in particolare che, oltre al danno emergente ed al lucro cessante, le venisse riconosciuto un ulteriore risarcimento per il grave danno subito alla sua immagine di imprenditore del settore pubblicitario a causa della vicenda in questione, nonché il danno da c.d. perdita di chances.

In subordine l'attrice chiedeva, per l'ipotesi che il contratto per l'uso del tetto non fosse stato ritenuto concluso, che la convenuta fosse condannata a rispondere dei danni arrecatili a titolo di responsabilità precontrattuale, avendo violato gli obblighi di correttezza e buona fede cui essa era tenuta nell'ambito delle trattative volte alla stipulazione del contratto medesimo.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] la quale, in primo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al presente giudizio, evidenziando che essa aveva partecipato alla trattativa contrattuale con la [REDACTED] in veste di procuratore della [REDACTED] proprietaria dell'immobile sul cui tetto si sarebbe dovuta collocare l'insegna pubblicitaria luminosa, ed aggiungendo, in secondo luogo, che il contratto de quo non era stato comunque stipulato per questioni di carattere tecnico e per una controversia insorta tra la [REDACTED] e la signora [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED]



Per tali ragioni la convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate dalla

[REDACTED]

L'attrice, dal canto suo, contestava le affermazioni della convenuta, affermando di avere ignorato che la [REDACTED] avesse intrattenuto con la [REDACTED] i rapporti contrattuali per i quali è causa, in veste di mandataria della [REDACTED]

[REDACTED] ed insisteva quindi nelle proprie domande, limitandosi ad una parziale riformulazione delle stesse alla luce del ruolo di mandataria assunto dalla [REDACTED] nella vicenda.

Nel successivo corso del processo il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.

Queste ultime provvedevano a tale incombente all'udienza del 4/4/2006 e quindi, decorsi i termini di legge, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al presente giudizio, sollevata dalla convenuta, risulta fondata.

La [REDACTED] non può in alcun modo lamentarsi che la [REDACTED] venne occultata la propria qualità di rappresentante della società proprietaria dell'immobile interessato dal contratto, in quanto proprio dalla documentazione prodotta dall'attrice stessa emerge inequivocabilmente che sin dal gennaio 2000 e cioè sin dal momento dell'asserita stipulazione del contratto per cui è causa, la [REDACTED] dichiarò espressamente tale propria qualità nei confronti della [REDACTED]

Ed infatti nella lettera dell'11/1/2000 (ved. doc. 2 p.a.) con cui la [REDACTED] rilasciò alla [REDACTED] l'autorizzazione a richiedere all' [REDACTED] l'utenza e il contatore [REDACTED] destinati all'insegna luminosa di cui si è detto, la [REDACTED] si qualifica esplicitamente

3



“..mandataria della [redacted] proprietaria
dell'immobile sito in [redacted].”

Del resto, anche in due altre occasioni in cui la [redacted] stipulò con la [redacted]
contratti analoghi a quello per cui è causa (ved. docc. 3 e 4 p.c.), essa non fece
mistero della sua qualità di mandataria della [redacted] che
menzionò espressamente nel testo contrattuale.

Non si comprende perciò per quale motivo solamente in relazione al contratto che
ci occupa la [redacted] avrebbe dovuto celare la propria veste di mandataria.

L'attrice, pertanto, era perfettamente a conoscenza che la convenuta agiva in
rappresentanza di altro soggetto giuridico e nei confronti di quest'ultimo avrebbe
dovuto avanzare le domande di cui all'odierno processo.

In entrambi i casi, infatti, e cioè sia che il contratto per cui è causa sia stato
effettivamente stipulato e si sia poi risolto per mancato adempimento nel termine
di cui alla diffida, sia che il contratto non sia mai venuto in essere per interruzione
delle trattative, la controparte della [redacted] deve individuarsi nella società
proprietaria dell'immobile, nei confronti della quale sorse l'eventuale vincolo
contrattuale o alla quale era da imputarsi l'eventuale responsabilità precontrattuale
per ingiustificato recesso dalle trattative.

Dalle argomentazioni che precedono discende quindi che l'attrice non può in
alcun modo “salvare” l'odierno processo prospettando in capo alla [redacted] un
mandato senza rappresentanza oppure ovviare alla mancata chiamata in giudizio
della [redacted] in sede di precisazioni e modificazioni ex art.
183 u.c. cpc (vecchia formulazione).



La domande attrici debbono perciò essere dichiarate inammissibili e la [redacted] dovrà rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili le domande avanzate dall'attrice per difetto della relativa legittimazione passiva in capo alla convenuta;
- 2) condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla [redacted] le spese di lite, liquidando le stesse in € [redacted] tre iva e cassa.

Milano, 11/8/2006

Il Giudice
dottor Pierdomenico Santolini

DEPOSITATO in CANCELLERIA

PUBBLICATO 0991
Milano, 2 SET. 2006



IL CANCELLIERE
Caterina Di Naro